

L'Agente di Assicurazione newsletter

Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti
Numero 23 del 11 luglio 2022

PER IL TRIBUNALE DI ROMA ANAPA E CIRASOLA NON SONO STATI DIFFAMATI DA SNA E SONO STATI CONDANNATI A PAGARE LE SPESE DI LITE



La vicenda giudiziaria della richiesta di risarcimento per diffamazione rivolta da Anapa e Vincenzo Cirasola a SNA si è conclusa con l'integrale rigetto del ricorso.

Per il Tribunale di Roma, gli articoli pubblicati da Snachannelnon sono diffamatori, ma sono la *“mera accesa esternazione di un ragionato giudizio in materia sindacale, in quanto tale di carattere puramente*

soggettivo e scriminato dall'esercizio del diritto di critica”.

A seguito della sentenza, Anapa e Cirasola dovranno anche risarcire le spese di lite.

Come si ricorderà, Anapa e il suo presidente avevano presentato un ricorso contro SNA e la sua società di servizi SNAS srl, per ottenere un risarcimento per la pretesa diffamazione contenuta in una serie di articoli pubblicati su snachannel.it, in alcune lettere inviate all'INPS e a un Ispettorato del lavoro, in un'interrogazione parlamentare e in un'azione giudiziaria promossa a suo tempo presso il Tribunale del lavoro.

Fra l'altro, Cirasola e la sua associazione accusavano SNA di aver sostenuto che Anapa è una rappresentanza minoritaria e che il CCNL dalla stessa sottoscritto è applicato da una minoranza di agenzie. Su questo aspetto la sentenza ha tagliato corto, riconoscendo che Anapa non aveva documentato la propria consistenza e che gli stessi documenti prodotti in giudizio erano *“rappresentati da meri fogli Excel senza alcuna intestazione e di provenienza assolutamente incerta, verosimilmente riconducibili ai dati in possesso dell'associazione stessa ma non resi pubblici (a tale proposito non risulta probante nemmeno il documento n. 37 di parte attrice, in quanto riferito alla comunicazione dei meri dati organizzativi aggiornati a dicembre 2015, con riferimento alle sole sedi di Anapa sul territorio), peraltro privi di ogni riferimento temporale che consenta l'individuazione della situazione iscritti all'epoca della pubblicazione degli articoli”* (i fatti risalgono al periodo tra il 2017 e il 2019, ndr).

Il Giudice ha poi escluso il contenuto diffamatorio degli atti parlamentari e del giudizio promosso da SNA presso il Tribunale del Lavoro. Quanto agli articoli oggetto del ricorso, ad esclusione di uno, che secondo il Giudice *“risulta piena espressione di satira ed appare del tutto conforme ai parametri giurisprudenzialmente delineati di tale forma di*

manifestazione del pensiero”, la sentenza conclude che “tutte le espressioni utilizzate ed oggetto di contestazione risultano piena espressione di un aspro – ma pur legittimo - giudizio critico, in quanto tale soggettivo, nei confronti dell’associazione sindacale attrice e del suo presidente, ampiamente ragionato e motivato nei vari brani, sulla base di un effettivo appiglio alle reali, complesse e concrete vicende rientranti nella dialettica sindacale e di indubbio interesse pubblico per il settore assicurativo, aspetto quest’ultimo relativamente al quale non sono comunque mosse censure ma indubbiamente esistente”.